

**DGR n. 1638 dell'8 luglio 2024**  
**Disciplina dell'accREDITamento dei servizi sociosanitari residenziali, diurni e domiciliari per le persone con disabilità e anziane non autosufficienti –**  
**FAQ (Frequently Asked Questions)**

*Documento aggiornato a novembre 2024*

**Versioni del documento**

<b>Versione</b>	<b>Data</b>	<b>Aggiornamenti</b>
1.0	Luglio 2024	Prima versione
2.0	Ottobre 2024	Inserimento dell'ambito tematico n. 7 "Requisiti di servizio (generali e specifici)" e delle FAQ n. 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 3.7, 4.5, 4.6, 4.7, 7.1, 7.2
3.0	Novembre 2024	Inserimento delle FAQ n. 2.17, 2.18, 2.19, 3.8, 3.9, 7.3

## Sommario

<b>1.</b>	<b>PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DISTRETTUALE .....</b>	<b>8</b>
1.1.	Il termine per l'approvazione del Piano attuativo annuale 2024, previsto per il 31 luglio 2024, non è compatibile con le tempistiche necessarie per l'approvazione della programmazione del fabbisogno distrettuale di servizi accreditati. Come si può procedere? .....	8
1.2.	La programmazione del fabbisogno distrettuale è da riferirsi strettamente solo alla rete dell'offerta distrettuale? .....	8
<b>2.</b>	<b>PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO .....</b>	<b>8</b>
2.1.	Che cosa si intende per proroga tecnica dei provvedimenti di accreditamento e dei contratti di servizio vigenti al momento della pubblicazione sul BUR della DGR 1638/2024? .....	8
2.2.	Per i servizi accreditati gestiti da soggetti pubblici, per i quali potrebbe non essere necessaria una proroga tecnica ai fini del completamento delle nuove procedure, nel caso in cui il contratto di servizio scada al 31/12/24 è necessario effettuare una proroga tecnica fino alla definizione delle nuove tariffe? .....	9
2.3.	Nel caso in cui sia stato rilasciato un accreditamento provvisorio con scadenza successiva alla pubblicazione sul BURER della DGR n. 1638/2024, come occorre procedere alla scadenza di tale accreditamento e del relativo contratto di servizio? .....	9
2.4.	Nel caso di un servizio con accreditamento definitivo il cui contratto di servizio scade il 31/12/24 e per cui era possibile un rinnovo dell'accreditamento e del relativo contratto di servizio per ulteriori 5 anni, le procedure previste nell'allegato 1 si applicano dopo il 31/12/29, data di scadenza del rinnovo previsto? .....	9
2.5.	Nell'ambito delle procedure previste dal nuovo sistema di accreditamento di cui alla DGR 1638/2024, quanto deve durare la pubblicazione degli avvisi di avvio delle procedure stesse? .....	9
2.6.	Nel caso di un servizio accreditato già esistente per la cui gestione si candidi un nuovo soggetto gestore, la verifica OTAP va effettuata prima dell'eventuale rilascio dell'accreditamento? .....	10
2.7.	Un soggetto gestore che intenda partecipare alla procedura di accreditamento può candidarsi in relazione ad un immobile di proprietà di un altro soggetto privato? .....	10
2.8.	Nel caso in cui in un territorio ad oggi ci siano strutture con un numero esiguo di posti accreditati rispetto al totale di posti autorizzati, alla luce del nuovo sistema di accreditamento, è possibile continuare ad accreditare una struttura per una piccola quota dei relativi posti totali? .....	10
2.9.	L'accreditamento va obbligatoriamente rilasciato per un periodo di 5 anni o sono possibili diverse durate? .....	10
2.10.	Nel caso in cui, nel tempo, si renda necessario accreditare nuovi e/o ulteriori servizi non previsti dalla programmazione del fabbisogno distrettuale, come si deve procedere? .....	11
2.11.	Nel caso in cui in un territorio si rilevi la necessità di ampliare il numero di posti contrattualizzati di un servizio sociosanitario accreditato, come occorre procedere? .....	11

2.12.	È necessario disporre di idonee coperture assicurative già in fase di partecipazione alla procedura di accreditamento?.....	11
2.13.	Nella DGR 1638/2024 non è fatto riferimento alla possibilità di proroga tecnica dei contratti vigenti. Tale possibilità è citata unicamente nelle slides presentate dagli uffici regionali. È prevista la trasmissione di una formale nota regionale che contempra la possibilità della proroga tecnica? .....	11
2.14.	Cosa si intende per "unità organizzativa, assistenziale e strutturale autonoma"? Quali caratteristiche deve avere per ottenere l'accredimento? .....	12
2.15.	Nei casi di servizi accreditati a gestione pubblica in scadenza al 31/12/2024, per i quali presumibilmente si prevede da gennaio 2025 una variazione del soggetto gestore pubblico, quale procedura è necessario applicare? .....	12
2.16.	Rispetto alla gestione delle variazioni, in base a quanto riportato nella DGR 1638/2024, nel caso di variazioni soggettive del soggetto gestore non è necessario il parere tecnico OTAP, mentre quest'ultimo rimane necessario nel caso di modifiche strutturali o trasferimento di sede. È corretto? .....	12
2.17.	I servizi accreditati i cui contratti di servizio vigenti scadono in data successiva al 31/12/2024 (es. secondo semestre 2025, 2026 ecc.), devono partecipare alle procedure di accreditamento e di contrattualizzazione avviate nel 2024 ai sensi della DGR 1638/2024? .....	13
2.18.	In caso di disponibilità, da parte di soggetto privato, di immobile privato per un periodo inferiore a 5 anni, è possibile procedere ad accreditamento per analogo periodo inferiore ai 5 anni? .....	13
2.19.	Al punto 6, lettera a) del dispositivo della DGR n. 1638/2024 si prevede che <i>"negli avvisi per l'accREDITAMENTO dei servizi, successivi alla data di pubblicazione sul BURER del presente atto, deve essere previsto che l'accREDITAMENTO che verrà rilasciato comporta l'obbligo per il soggetto accREDITATO di adeguamento ai requisiti di cui agli allegati dal n. 2 al n. 15 approvati con la medesima DGR, a decorrere dalla definizione del nuovo sistema di remunerazione ad essi correlato, con la gradualità e nei modi che verranno definiti, e l'accettazione della remunerazione che verrà per essi definita, pena la perdita dell'accREDITAMENTO"</i> .....	14
	È legittimo che i soggetti a cui verrà rilasciato l'accREDITAMENTO, debbano accettare un sistema di remunerazione ad oggi non ancora definito e pertanto non noto? .....	14
<b>3.</b>	<b>PROCEDURA UNICA PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI PRIVATI PER L'ACCREDITAMENTO E LA GESTIONE DI SERVIZI ALL'INTERNO DI STRUTTURE DI PROPRIETÀ PUBBLICA .....</b>	<b>15</b>
3.1.	Quali sono le possibili fattispecie di gestione di un servizio accreditato da parte di un soggetto privato all'interno di un immobile di proprietà pubblica? .....	15
3.2.	Quali procedure si applicano per gestori privati che ad oggi erogano servizi accreditati in immobili pubblici? .....	15
3.3.	Avendo una CRA di proprietà pubblica già accreditata e contrattualizzata per 30 anni, come si deve procedere rispetto al nuovo accreditamento? .....	15

3.4.	Come si definisce la remunerazione dell'immobile pubblico (es. canone di locazione), nel caso di utilizzo da parte di un soggetto privato? .....	16
3.5.	Nell'ambito della procedura unica per la selezione di soggetti privati per l'accreditamento e la gestione di servizi all'interno di strutture di proprietà pubblica, a fronte della scadenza del relativo accordo contrattuale è possibile procedere con il rinnovo? .....	16
3.6.	Nel caso di una struttura di proprietà pubblica gestita da un soggetto privato, il nuovo sistema di accreditamento prevede la possibilità di contrattualizzare solo una parte dei posti totali autorizzati e/o accreditati? .....	16
3.7.	Per l'ottenimento dell'autorizzazione al funzionamento, è possibile, qualora non vi siano modificazioni strutturali, operare da parte dei Comuni titolari del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento il (solo) subentro a quella precedente? Oppure è necessario un nuovo rilascio (con applicazione, senza deroghe, dei requisiti previsti dalla DGR 564/2000)? .....	16
3.8.	In caso di un immobile pubblico rispetto al quale è stato dato mandato al SIC di procedere con la procedura unica per un periodo inferiore ai 5 anni (fattispecie prevista dalla DGR 1638/2024), il rilascio del provvedimento di accreditamento e il relativo contratto di servizio avranno una scadenza coerente con tale periodo. Alla scadenza, dovendo rifare la programmazione del fabbisogno e i relativi avvisi per l'accreditamento, se necessario, sarà possibile procedere con proroga tecnica alla pubblicazione di quell'avviso? .....	17
3.9.	Nel paragrafo 7 della DGR 1638/2024 non è specificato l'intervento dell'OTAP per il rilascio dell'accreditamento da parte del SIC. Come interviene l'OTAP nell'ambito della procedura unica e con quali tempistiche? .....	17
<b>4.</b>	<b>PROCEDURA DI SELEZIONE DEI SOGGETTI GESTORI PRIVATI ACCREDITATI PER LA STIPULA DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI .....</b>	<b>18</b>
4.1.	La procedura per la selezione dei soggetti gestori privati accreditati per la stipula degli accordi contrattuali può essere avviata solo una volta accreditati anche i gestori non precedentemente accreditati? .....	18
4.2.	Come si valutano i criteri oggettivi di selezione previsti per la procedura di selezione dei soggetti gestori privati accreditati per la stipula degli accordi contrattuali? .....	18
4.3.	Come si applicano i criteri oggettivi di selezione nell'ambito della procedura di selezione dei soggetti gestori privati accreditati per la stipula degli accordi contrattuali, in riferimento a soggetti gestori non precedentemente accreditati? .....	18
4.4.	Il nuovo sistema di accreditamento sociosanitario consente la stipula di accordi contrattuali con più soggetti gestori in relazione al medesimo servizio? .....	19
4.5.	La DGR 273/2016 al paragrafo 7.1 dell'allegato 1 prevedeva la possibilità di inserire, nei contratti di servizio per servizi accreditati, la gestione di servizi non accreditati (ad esempio per il SAD era possibile gestire con lo stesso contratto anche il SAD per autosufficienti adottando le stesse tariffe). Tale possibilità è prevista anche nella nuova disciplina? .....	19

4.6.	Nel predisporre l'avviso per la contrattualizzazione dei servizi accreditati, il SIC pur nell'ambito della propria autonomia, a quale normativa vigente può/deve fare riferimento per la procedura di selezione? .....	19
4.7.	Con riferimento ai criteri oggettivi di selezione per la stipula degli accordi contrattuali, come si esplica la verifica dell'attività svolta per i soggetti già titolari di accordi contrattuali? Quale evidenza può essere utilizzata (ad esempio: attestazione dei committenti) e a quale livello la commessa deve essere stata svolta (a livello nazionale, europeo, regionale o distrettuale)? .....	19
5.	<b>ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO REGIONALE NELL'IMPLEMENTAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI ACCREDITAMENTO DI CUI ALLA DGR 1638/2024 .....</b>	<b>20</b>
5.1.	La Regione fornirà schemi tipo di avvisi e contratti? .....	20
5.2.	La Regione fornirà indirizzi ed indicazioni relative alle procedure valutative e di monitoraggio che dovranno essere realizzate dagli OTAP? .....	20
5.3.	Ci saranno ulteriori edizioni del corso di formazione per valutatori OTAP? .....	20
6.	<b>SISTEMA DI REMUNERAZIONE DEI SERVIZI ACCREDITATI.....</b>	<b>20</b>
6.1.	In relazione al sistema di remunerazione dei servizi accreditati, ci sono cambiamenti nell'ambito del nuovo sistema di accreditamento? .....	20
7.	<b>REQUISITI DI SERVIZIO (GENERALI E SPECIFICI) .....</b>	<b>21</b>
7.1.	In relazione ai servizi per la domiciliarità, i servizi complementari obbligatori sono obbligatori da subito o verranno attivati nel momento in cui entrerà in vigore il nuovo sistema tariffario? .....	21
7.2.	In merito all'allegato 8 requisito 1.1.5, la presenza infermieristica 24 ore su 24 è vincolante a tutti i servizi o solo ai nuclei a più elevata intensità assistenziale? .....	21
7.3.	In un ambito distrettuale, la gestione del servizio di assistenza domiciliare è suddivisa tra la forma pubblica di gestione distrettuale, che gestisce direttamente l'assistenza domiciliare socioassistenziale, ed un gestore privato, che gestisce il servizio socio-educativo. In fase di approvazione del fabbisogno distrettuale il Comitato di Distretto confermerebbe questa scelta. A fronte dell'entrata in vigore della DGR 1638/2024, è possibile continuare a prevedere una suddivisione tra due differenti gestori dei suddetti servizi? .....	22

Il presente documento raccoglie i primi quesiti posti in merito alla nuova disciplina dell'accreditamento dei servizi sociosanitari di cui alla DGR 1638/2024.

I quesiti sono raggruppati rispetto ai seguenti ambiti tematici:

1. Programmazione del fabbisogno distrettuale
2. Procedura di accreditamento
3. Procedura unica per la selezione di soggetti privati per l'accreditamento e la gestione di servizi all'interno di strutture di proprietà pubblica
4. Procedura di selezione dei soggetti gestori privati accreditati per la stipula degli accordi contrattuali
5. Attività di accompagnamento regionale nell'implementazione del nuovo sistema di accreditamento
6. Sistema di remunerazione dei servizi accreditati;
7. Requisiti di servizio (generali e specifici).

## 1. Programmazione del fabbisogno distrettuale

### 1.1. Il termine per l'approvazione del Piano attuativo annuale 2024, previsto per il 31 luglio 2024, non è compatibile con le tempistiche necessarie per l'approvazione della programmazione del fabbisogno distrettuale di servizi accreditati. Come si può procedere?

Per l'anno 2024 effettivamente le tempistiche di approvazione del Piano attuativo annuale e di approvazione della programmazione del fabbisogno distrettuale di servizi accreditati non sono compatibili.

Come previsto nel paragrafo 2 dell'allegato 1 della DGR 1638/2024, la programmazione dei servizi da accreditare può essere inserita nel Piano di zona distrettuale per la salute e il benessere sociale e nel relativo Piano attuativo annuale, anche mediante successive integrazioni ed aggiornamenti.

### 1.2. La programmazione del fabbisogno distrettuale è da riferirsi strettamente solo alla rete dell'offerta distrettuale?

Come indicato nel paragrafo 3 dell'allegato 1 della DGR 1638/2024, la programmazione del fabbisogno deve garantire una migliore accessibilità ai servizi, tenendo ad esempio conto dell'ubicazione di strutture che servono specifici sub-ambiti distrettuali ed una adeguata valutazione della rete dell'offerta, anche in riferimento alle zone limitrofe per l'eventuale fabbisogno di servizi accreditati fuori distretto.

Nel paragrafo 2 dell'allegato 1 viene inoltre precisato che, nel caso cui nell'ambito distrettuale siano presenti servizi a valenza sovra e/o extra distrettuale:

- il Comitato di distretto nel quale ha sede il servizio, tramite l'Ufficio di Piano, acquisisce preventivamente le valutazioni preordinate all'accREDITAMENTO del medesimo servizio da parte degli organismi competenti degli altri ambiti distrettuali interessati;
- il Soggetto istituzionale competente (SIC) svolge di conseguenza le procedure di accREDITAMENTO, tenendo conto delle esigenze manifestate anche da altri ambiti distrettuali e di quanto rappresentato dai rispettivi organismi di riferimento.

## 2. Procedura di accREDITAMENTO

### 2.1. Che cosa si intende per proroga tecnica dei provvedimenti di accREDITAMENTO e dei contratti di servizio vigenti al momento della pubblicazione sul BUR della DGR 1638/2024?

Poiché gli accREDITAMENTI e gli accordi contrattuali in essere restano validi sino alla loro naturale scadenza e non sono rinnovabili e le tempistiche necessarie per l'espletamento delle procedure previste dall'allegato 1 della DGR 1638/2024 (approvazione della programmazione del fabbisogno distrettuale, accREDITAMENTO e contrattualizzazione) potrebbero non essere compatibili con la scadenza della maggior parte degli accREDITAMENTI e contratti di servizio in essere, in fase di avvio del nuovo sistema di accREDITAMENTO, potrebbe rendersi necessaria una proroga tecnica di questi ultimi.

**2.2. Per i servizi accreditati gestiti da soggetti pubblici, per i quali potrebbe non essere necessaria una proroga tecnica ai fini del completamento delle nuove procedure, nel caso in cui il contratto di servizio scada al 31/12/24 è necessario effettuare una proroga tecnica fino alla definizione delle nuove tariffe?**

No, alla scadenza dei contratti di servizio vigenti è necessario seguire le procedure previste dall'allegato 1 della DGR 1638/2024, applicando i requisiti di servizio previsti dalla DGR 514/2009 ed il relativo sistema di remunerazione. I nuovi requisiti previsti negli allegati dal numero 2 al numero 15 ed il correlato nuovo sistema di remunerazione verranno applicati gradualmente, nei modi e nei tempi stabili dalla Regione.

**2.3. Nel caso in cui sia stato rilasciato un accreditamento provvisorio con scadenza successiva alla pubblicazione sul BURER della DGR n. 1638/2024, come occorre procedere alla scadenza di tale accreditamento e del relativo contratto di servizio?**

Gli accreditamenti e gli accordi contrattuali in essere all'entrata in vigore della Delibera di Giunta Regionale n. 1638/2024, restano validi sino alla loro naturale scadenza e non sono rinnovabili. Anche nella fattispecie in questione, quindi, una volta scaduti l'accreditamento provvisorio ed il relativo contratto di servizio, occorrerà espletare le procedure previste nell'allegato 1. Si precisa inoltre che il nuovo sistema non prevede più la distinzione tra tipologie di accreditamento (transitorio, definitivo e provvisorio), bensì un'unica tipologia di accreditamento della durata di 5 anni, rinnovabile.

**2.4. Nel caso di un servizio con accreditamento definitivo il cui contratto di servizio scade il 31/12/24 e per cui era possibile un rinnovo dell'accreditamento e del relativo contratto di servizio per ulteriori 5 anni, le procedure previste nell'allegato 1 si applicano dopo il 31/12/29, data di scadenza del rinnovo previsto?**

No, le procedure previste nell'allegato 1 si applicano alla scadenza del contratto di servizio prevista per il 31/12/24. La Delibera di Giunta Regionale n. 1638/2024, infatti, prevede che gli accordi contrattuali in essere alla data di pubblicazione sul BURER del provvedimento stesso restano validi sino alla loro naturale scadenza. Alla scadenza, per individuare il soggetto con cui stipulare un accordo contrattuale, si applicano le disposizioni e si segue la procedura di cui all'allegato 1, come previsto per gli altri accreditamenti in scadenza.

**2.5. Nell'ambito delle procedure previste dal nuovo sistema di accreditamento di cui alla DGR 1638/2024, quanto deve durare la pubblicazione degli avvisi di avvio delle procedure stesse?**

Gli avvisi di avvio delle procedure devono essere pubblicati per un tempo congruo, che si ritiene essere indicativamente non inferiore a 30 giorni, con discrezionalità comunque di scelta da parte del responsabile del procedimento. Si ricorda che nel paragrafo 2 dell'allegato 1 della DGR 1638/2024, è prevista la pubblicazione di tali avvisi sul sito web del Soggetto istituzionalmente competente.

**2.6. Nel caso di un servizio accreditato già esistente per la cui gestione si candidi un nuovo soggetto gestore, la verifica OTAP va effettuata prima dell'eventuale rilascio dell'accreditamento?**

Sì, nel caso di servizi già accreditati per cui faccia domanda di accreditamento un nuovo soggetto gestore (es. soggetti gestori che facciano domanda di accreditamento per l'erogazione di un servizio residenziale in una struttura già esistente pubblica o privata, di servizi per la domiciliarità, ecc.), il rilascio dell'accreditamento potrà avvenire solo dopo la verifica dell'organismo tecnico di ambito provinciale (OTAP). Il rilascio dell'accreditamento dovrà comunque avvenire entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di avvio della procedura.

La verifica dell'OTAP è invece effettuata entro nove mesi dall'adozione del provvedimento di accreditamento solo per i servizi già accreditati senza modifica del soggetto gestore a cui l'accreditamento era stato rilasciato in precedenza (in riferimento al servizio in questione).

**2.7. Un soggetto gestore che intenda partecipare alla procedura di accreditamento può candidarsi in relazione ad un immobile di proprietà di un altro soggetto privato?**

Sì, in quanto ai fini del rilascio dell'accreditamento, in relazione all'immobile in cui si prevede di erogare un servizio residenziale o semiresidenziale, i soggetti gestori che partecipano alla procedura devono avere la disponibilità dell'immobile stesso, come proprietari o come titolari di un contratto di locazione (o altra tipologia di accordo contrattuale).

**2.8. Nel caso in cui in un territorio ad oggi ci siano strutture con un numero esiguo di posti accreditati rispetto al totale di posti autorizzati, alla luce del nuovo sistema di accreditamento, è possibile continuare ad accreditare una struttura per una piccola quota dei relativi posti totali?**

Come indicato al paragrafo 5 dell'allegato 1 della DGR 1638/2024, l'accreditamento deve essere riferito ad una unità organizzativa, assistenziale e strutturale autonoma, non a singoli posti di una struttura o di un nucleo assistenziale.

**2.9. L'accreditamento va obbligatoriamente rilasciato per un periodo di 5 anni o sono possibili diverse durate?**

Come previsto nel paragrafo 5 dell'allegato 1 della DGR 1638/2024, l'accreditamento ha una durata di cinque anni e, ad ogni scadenza, il gestore può presentare domanda di rinnovo per ulteriori cinque anni, salve le casistiche residuali previste nel paragrafo 7 relative alla procedura unica per la selezione di soggetti privati per l'accreditamento e la gestione di servizi all'interno di strutture di proprietà pubblica.

**2.10. Nel caso in cui, nel tempo, si renda necessario accreditare nuovi e/o ulteriori servizi non previsti dalla programmazione del fabbisogno distrettuale, come si deve procedere?**

In tali casi occorre aggiornare ed integrare la programmazione del fabbisogno distrettuale di servizi accreditati nell'ambito dell'approvazione del Piano di Zona o del Piano attuativo annuale o delle relative integrazioni e modifiche e, successivamente, avviare un nuovo procedimento di accreditamento con la pubblicazione di un nuovo avviso.

**2.11. Nel caso in cui in un territorio si rilevi la necessità di ampliare il numero di posti contrattualizzati di un servizio sociosanitario accreditato, come occorre procedere?**

In termini generali, l'aumento dei posti contrattualizzati di un servizio accreditato deve avvenire in coerenza con la programmazione distrettuale e tenendo conto delle risorse pubbliche disponibili.

Nel caso di soggetto gestore accreditato privato, l'ampliamento dei posti contrattualizzati può essere effettuato, senza l'espletamento di nuove procedure, nei limiti delle necessità emerse dalla programmazione, nei casi di aumenti contrattuali entro il limite del 20% di quantità di servizio o di posti, oppure in alternativa di aumenti non oltre il valore assoluto di 4 posti (cfr. paragrafo 11.3 dell'allegato 1 della DGR 1638/2024). Oltre tali limiti quantitativi è invece necessario espletare una nuova procedura di selezione dei soggetti gestori privati accreditati per la stipula degli accordi contrattuali (cfr. paragrafo 6 dell'allegato 1).

Nel caso di soggetto gestore accreditato pubblico, l'ampliamento dei posti contrattualizzati può essere effettuato senza particolari limiti e senza la necessità di espletare nuove procedure.

**2.12. È necessario disporre di idonee coperture assicurative già in fase di partecipazione alla procedura di accreditamento?**

Sì, il soggetto gestore deve prestare idonee garanzie, in particolare contro il rischio della responsabilità civile per danni a cose o a persone connessi all'attività svolta, mediante polizze assicurative o altre analoghe misure che determinano la copertura assicurativa in assunzione diretta del rischio, adeguate nei termini e secondo quanto previsto nel Decreto n. 2322 del 15 dicembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro dell'Economia e delle finanze. Le stesse polizze o misure analoghe, devono essere rese note mediante pubblicazione sul sito internet della struttura, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della Legge 8 marzo 2017, n. 24 "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona".

**2.13. Nella DGR 1638/2024 non è fatto riferimento alla possibilità di proroga tecnica dei contratti vigenti. Tale possibilità è citata unicamente nelle slides presentate dagli uffici regionali. È prevista la trasmissione di una formale nota regionale che contempra la possibilità della proroga tecnica?**

No, non è prevista la trasmissione di una nota in merito. La proroga tecnica dei contratti in essere è una possibilità che i SIC hanno nell'ambito della propria autonomia, da valutare in relazione alle tempistiche necessarie ad espletare le procedure previste dall'allegato 1 della DGR 1638/2024. La scelta di prevedere una eventuale proroga tecnica dei contratti in essere, che, come detto, rimane nell'autonomia dei soggetti istituzionali locali, si ritiene che debba naturalmente essere correlata all'avvio delle procedure sopraindicate, ed in ciò trovare la motivazione; così come si ritiene che la durata della eventuale proroga tecnica debba essere ragionevole e commisurata al termine stimate delle procedure stesse.

**2.14. Cosa si intende per "unità organizzativa, assistenziale e strutturale autonoma"? Quali caratteristiche deve avere per ottenere l'accreditamento?**

L'unità organizzativa assistenziale e strutturale autonoma non è identificabile a priori in maniera univoca e predefinita poiché le sue caratteristiche possono variare a seconda dello specifico servizio sociosanitario, della configurazione della struttura in cui viene erogato e delle scelte organizzative dei soggetti gestori. La valutazione di ciò che può essere considerato come unità organizzativa assistenziale e strutturale autonoma dovrà pertanto essere effettuata caso per caso, ed è il soggetto gestore che deve dare evidenza nella domanda e garantire l'autonomia organizzativa, assistenziale e strutturale dell'unità per la quale richiede l'accreditamento. La formulazione della DGR 1638/2024 orienta comunque nella individuazione della unità organizzativa, assistenziale e strutturale autonoma, poiché esclude che possa essere rilasciato l'accreditamento per singoli posti di una struttura o di un nucleo.

**2.15. Nei casi di servizi accreditati a gestione pubblica in scadenza al 31/12/2024, per i quali presumibilmente si prevede da gennaio 2025 una variazione del soggetto gestore pubblico, quale procedura è necessario applicare?**

Per quanto riguarda le gestioni pubbliche, nell'allegato 1 della DGR 1638/2024 si prevede innanzitutto che in fase di programmazione vengano definiti i servizi per cui è prevista una gestione in forma pubblica. A seguire, a fronte dell'avvio della procedura di accreditamento da parte del SIC, tutti i gestori (inclusi quelli pubblici) partecipano alla stessa presentando domanda di accreditamento. Dopo il rilascio dell'accreditamento, per i gestori pubblici non è prevista la partecipazione ad una procedura di selezione per la stipula di un accordo contrattuale, bensì:

- nel caso di una gestione diretta di un servizio da parte di un Comune o di una Unione di Comuni: vengono determinati un programma di attività ed un budget annuale degli interventi da effettuarsi. Resta ferma la necessità di regolamentare i rapporti con l'Azienda USL per le prestazioni sanitarie e per l'erogazione del FRNA/FSR;
- nel caso di una gestione da parte di un altro soggetto pubblico (per es. ASP): viene stipulato un accordo contrattuale, che include, laddove compatibili, i contenuti previsti per gli accordi contrattuali da sottoscrivere con i soggetti accreditati privati.

**2.16. Rispetto alla gestione delle variazioni, in base a quanto riportato nella DGR 1638/2024, nel caso di variazioni soggettive del soggetto gestore non è necessario il parere tecnico OTAP, mentre quest'ultimo rimane necessario nel caso di modifiche strutturali o trasferimento di sede. È corretto?**

In base al paragrafo 11.1 dell'allegato 1 della DGR 1638/2024, in caso di variazioni esclusivamente soggettive, per le quali non si prevedono modifiche incidenti sull'assistenza erogata (es. variazione di sede di erogazione, quantità, tipologia di attività svolta, personale impiegato) e, quindi, per le quali non vi sono modifiche rispetto ai requisiti di servizio (generali e specifici), non è necessaria una verifica preliminare da parte dell'OTAP ai fini del rilascio del nuovo provvedimento di accreditamento in capo al nuovo soggetto (la cui scadenza deve coincidere con quella del provvedimento originario). L'OTAP procederà con le consuete verifiche di monitoraggio (come previsto dal paragrafo 13 della DGR).

Nei casi di modifiche strutturali o trasferimento del servizio in altra sede fisica invece, è necessaria l'acquisizione del parere tecnico dell'OTAP sul possesso dei requisiti, come indicato al paragrafo 11.2 dell'allegato 1.

**2.17. I servizi accreditati i cui contratti di servizio vigenti scadono in data successiva al 31/12/2024 (es. secondo semestre 2025, 2026 ecc.), devono partecipare alle procedure di accreditamento e di contrattualizzazione avviate nel 2024 ai sensi della DGR 1638/2024?**

Come previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1638/2024, gli accordi contrattuali in essere alla data di pubblicazione sul BURER del provvedimento stesso restano validi sino alla loro naturale scadenza.

Alla scadenza, per individuare il soggetto con cui stipulare un accordo contrattuale, si applicano le disposizioni e si segue la procedura di cui all'allegato 1, come previsto per gli altri accreditamenti in scadenza.

Pertanto, nel definire la programmazione si dovrà naturalmente tenere conto che tali servizi sono già accreditati e contrattualizzati e, in prossimità della scadenza dei suddetti contratti, il Comitato di Distretto dovrà valutare le necessità della programmazione e decidere se pubblicare un nuovo avviso di accreditamento e, successivamente un avviso per avviare una nuova procedura di selezione dei soggetti privati per la stipula degli accordi contrattuali, a cui potranno partecipare tutti i soggetti gestori accreditati interessati.

**2.18. In caso di disponibilità, da parte di soggetto privato, di immobile privato per un periodo inferiore a 5 anni, è possibile procedere ad accreditamento per analogo periodo inferiore ai 5 anni?**

La DGR 1638/2024 al paragrafo 5 prevede che l'accreditamento abbia una durata di cinque anni. L'unica deroga è prevista per le procedure uniche per la selezione di soggetti privati per l'accreditamento e la gestione di servizi all'interno di strutture di proprietà pubblica (paragrafo 7). Nel caso in questione, quindi, non è possibile prevedere una durata inferiore; si suggerisce quindi di richiedere al gestore privato la formalizzazione dell'impegno a garantire la disponibilità dell'immobile per tutta la durata dell'accreditamento, pena la relativa decadenza.

Si suggerisce comunque di valutare la fattispecie specifica soprattutto in riferimento alla scadenza del contratto in base al quale il gestore privato ha in disponibilità l'immobile in questione, per scongiurare il rischio di dover esperire a stretto giro un'ulteriore procedura di accreditamento.

**2.19. Al punto 6, lettera a) del dispositivo della DGR n. 1638/2024 si prevede che “negli avvisi per l’accreditamento dei servizi, successivi alla data di pubblicazione sul BURER del presente atto, deve essere previsto che l’accreditamento che verrà rilasciato comporta l’obbligo per il soggetto accreditato di adeguamento ai requisiti di cui agli allegati dal n. 2 al n. 15 approvati con la medesima DGR, a decorrere dalla definizione del nuovo sistema di remunerazione ad essi correlato, con la gradualità e nei modi che verranno definiti, e l’accettazione della remunerazione che verrà per essi definita, pena la perdita dell’accreditamento”.**

**È legittimo che i soggetti a cui verrà rilasciato l’accreditamento, debbano accettare un sistema di remunerazione ad oggi non ancora definito e pertanto non noto?**

Le motivazioni che stanno alla base della suddetta previsione sono le seguenti:

- Poiché i nuovi requisiti generali e specifici dei servizi soggetti ad accreditamento sono già definiti, è necessario chiarire ai destinatari dell’avviso che gli stessi diventeranno operativi in un momento successivo, ovvero quando verrà definito il correlato sistema di remunerazione.
- La disposizione chiarisce quindi ai soggetti interessati all’accreditamento ed ai conseguenti accordi contrattuali di fornitura di servizi accreditati che, quando diverranno operativi i nuovi requisiti con le correlate nuove tariffe, per mantenere lo status di soggetto accreditato e di fornitore di servizi accreditati, occorre applicare i nuovi requisiti e accettare le nuove tariffe, pena la perdita dell’accreditamento e dell’eventuale accordo contrattuale.
- In assenza della disposizione in esame sarebbe necessario, al momento dell’avvio dell’operatività dei nuovi requisiti, procedere ad avviare nuovamente tutte le procedure di accreditamento, con evidente notevole aggravio del lavoro istruttorio dei committenti e, soprattutto, con possibili disagi e disservizi all’utenza, nel caso di cambio dopo poco tempo dei fornitori di servizi accreditati. In aggiunta, è evidente un conseguente appesantimento per i soggetti gestori, i quali dovrebbero ripartecipare alle procedure di accreditamento.

Dal punto di vista della legittimità del punto in questione, la previsione non obbliga ad accettare comunque le tariffe che verranno definite, ma chiarisce che, il mantenimento dell’accreditamento quando verrà prevista l’applicazione dei nuovi requisiti è subordinato alla loro applicazione ed all’accettazione delle correlate tariffe (si dice infatti “pena la perdita dell’accreditamento”).

### **3. Procedura unica per la selezione di soggetti privati per l'accreditamento e la gestione di servizi all'interno di strutture di proprietà pubblica**

#### **3.1. Quali sono le possibili fattispecie di gestione di un servizio accreditato da parte di un soggetto privato all'interno di un immobile di proprietà pubblica?**

La gestione di un servizio accreditato da parte di un soggetto privato all'interno di una struttura di proprietà pubblica può avvenire con due modalità:

1. A fronte dell'espletamento della procedura unica per la selezione di soggetti privati per l'accreditamento e la gestione di servizi all'interno di strutture di proprietà pubblica di cui al paragrafo 7 dell'allegato 1 della DGR 1638/2024. La scelta di perseguire tale modalità va effettuata in sede di programmazione del fabbisogno distrettuale. La procedura unica è finalizzata sia alla messa a disposizione degli spazi pubblici, sia al rilascio dell'accreditamento e alla conseguente stipula dell'accordo contrattuale. Pertanto, in tale casistica, già in sede di programmazione si predefinisce che il soggetto gestore vincitore e la struttura pubblica in questione entrino nel sistema dei servizi accreditati e contrattualizzati.
2. A fronte della partecipazione del soggetto privato, che ha la disponibilità di un immobile di proprietà pubblica in forza di un contratto di locazione (o altre tipologie di accordo), alla procedura di accreditamento avviata dal SIC. In tale casistica, il soggetto gestore privato può decidere se partecipare alla procedura di accreditamento o meno e, qualora ottenesse l'accreditamento, l'eventuale possibilità di stipulare un accordo contrattuale dipende dall'esito della procedura di selezione dei soggetti gestori privati accreditati per la stipula degli accordi contrattuali.

#### **3.2. Quali procedure si applicano per gestori privati che ad oggi erogano servizi accreditati in immobili pubblici?**

Sono possibili due scenari:

1. Il titolo per l'uso dell'immobile e l'accreditamento hanno la stessa scadenza: in questo caso, il Comitato di Distretto, in sede di programmazione distrettuale, può scegliere se optare per la procedura unica per la selezione di soggetti privati per l'accreditamento e la gestione di servizi all'interno di strutture di proprietà pubblica (cfr. paragrafo 7 dell'allegato 1 della DGR 1638/2024). Diversamente, qualora l'Ente pubblico proprietario dell'immobile decida di locare lo stesso ad un soggetto privato, quest'ultimo potrà partecipare alla procedura di accreditamento prevista al paragrafo 5 dell'allegato 1.
2. L'accreditamento ha una scadenza precedente a quella del titolo per l'uso dell'immobile: in questo caso, il soggetto privato che ha la disponibilità dell'immobile pubblico potrà partecipare alla procedura di accreditamento prevista al paragrafo 5 dell'allegato 1.

#### **3.3. Avendo una CRA di proprietà pubblica già accreditata e contrattualizzata per 30 anni, come si deve procedere rispetto al nuovo accreditamento?**

Gli accreditamenti e gli accordi contrattuali in essere restano validi sino alla loro naturale scadenza e non sono rinnovabili. Successivamente a tale scadenza si applicano le procedure previste dall'allegato 1 della DGR 1638/2024.

### **3.4. Come si definisce la remunerazione dell'immobile pubblico (es. canone di locazione), nel caso di utilizzo da parte di un soggetto privato?**

Come previsto nel paragrafo 8 dell'allegato 1 della DGR 1638/2024, per le ipotesi in cui il soggetto gestore privato eserciti la propria attività in immobili di proprietà pubblica, l'accordo contrattuale dei servizi accreditati deve essere accompagnato dalla regolamentazione dell'uso dell'immobile pubblico sottoscritta tra gestore ed ente proprietario dell'immobile, e limitatamente ai casi previsti nel paragrafo 7, dalla valorizzazione per la messa a disposizione dell'immobile come definita dagli atti regionali.

Inoltre nel caso di procedura unica, come indicato nel paragrafo 7, l'avviso deve riportare, oltre allo schema di accordo contrattuale dei servizi accreditati, anche uno schema di accordo contrattuale di regolamentazione dell'uso dell'immobile pubblico, da stipularsi tra il soggetto individuato e l'ente proprietario dell'immobile; la regolamentazione dell'uso dell'immobile potrà prevedere la disciplina degli oneri di messa a norma e di manutenzione in capo al soggetto gestore privato e la previsione di altri servizi messi a disposizione da parte dell'ente pubblico al gestore (ad esempio, servizi strumentali e di supporto).

### **3.5. Nell'ambito della procedura unica per la selezione di soggetti privati per l'accreditamento e la gestione di servizi all'interno di strutture di proprietà pubblica, a fronte della scadenza del relativo accordo contrattuale è possibile procedere con il rinnovo?**

No, l'accordo contrattuale, che deve avere una durata massima coincidente con la durata dell'accreditamento, non è rinnovabile. Pertanto, alla sua scadenza dovrà essere esperita una nuova procedura comparativa.

È comunque possibile aggiornare alcuni aspetti del contratto nel corso del relativo periodo di vigenza (es. caratteristiche quali/quantitative e i volumi di attività, tariffe e contribuzione richiesta all'utente predeterminate dalla Regione), come previsto nel paragrafo 8 dell'allegato 1 della DGR 1638/2024.

### **3.6. Nel caso di una struttura di proprietà pubblica gestita da un soggetto privato, il nuovo sistema di accreditamento prevede la possibilità di contrattualizzare solo una parte dei posti totali autorizzati e/o accreditati?**

Indipendente dalla tipologia di soggetto proprietario dell'immobile, come previsto dal paragrafo 4.2 dell'allegato 1 della DGR 1638/2024, l'accreditamento deve essere riferito ad una unità organizzativa, assistenziale e strutturale autonoma. Nella successiva fase, è possibile prevedere la contrattualizzazione anche solo di una parte dei posti accreditati.

### **3.7. Per l'ottenimento dell'autorizzazione al funzionamento, è possibile, qualora non vi siano modificazioni strutturali, operare da parte dei Comuni titolari del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento il (solo) subentro a quella precedente? Oppure è necessario un nuovo rilascio (con applicazione, senza deroghe, dei requisiti previsti dalla DGR 564/2000)?**

La DGR 1638/2024 non ha innovato le disposizioni regionali in materia di autorizzazione al funzionamento.

**3.8. In caso di un immobile pubblico rispetto al quale è stato dato mandato al SIC di procedere con la procedura unica per un periodo inferiore ai 5 anni (fattispecie prevista dalla DGR 1638/2024), il rilascio del provvedimento di accreditamento e il relativo contratto di servizio avranno una scadenza coerente con tale periodo. Alla scadenza, dovendo rifare la programmazione del fabbisogno e i relativi avvisi per l'accREDITamento, se necessario, sarà possibile procedere con proroga tecnica alla pubblicazione di quell'avviso?**

In relazione alle procedure uniche per la selezione di soggetti privati per l'accREDITamento e la gestione di servizi all'interno di strutture di proprietà pubblica, a prescindere dalla durata del provvedimento di accREDITamento rilasciato e dell'accordo contrattuale, il SIC, in vista della scadenza definita, dovrà organizzarsi per tempo per espletare nuovamente la procedura necessaria per l'individuazione del soggetto gestore per l'erogazione di servizi accREDITati all'interno di immobili pubblici.

**3.9. Nel paragrafo 7 della DGR 1638/2024 non è specificato l'intervento dell'OTAP per il rilascio dell'accREDITamento da parte del SIC. Come interviene l'OTAP nell'ambito della procedura unica e con quali tempistiche?**

Nell'ambito della procedura unica è previsto che l'OTAP valuti il rispetto dei requisiti di accREDITamento documentati nel progetto gestionale presentato dai soggetti gestori che partecipano alla procedura, ai fini della verifica della relativa idoneità ad essere accREDITati. Tale attività deve essere svolta entro le tempistiche previste per la conclusione del procedimento. Naturalmente, la decisione rispetto a chi selezionare rimane in capo al SIC (in quanto la scelta si basa sui criteri di selezione previsti nel bando). Una volta concluso il procedimento, al fine verificare l'effettivo possesso dei requisiti previsti per l'accREDITamento da parte del soggetto gestore selezionato, una volta che quest'ultimo ha effettivamente avviato la propria attività, il SIC può richiedere all'OTAP di effettuare una verifica dei requisiti in loco.

## 4. Procedura di selezione dei soggetti gestori privati accreditati per la stipula degli accordi contrattuali

### 4.1. La procedura per la selezione dei soggetti gestori privati accreditati per la stipula degli accordi contrattuali può essere avviata solo una volta accreditati anche i gestori non precedentemente accreditati?

Sì, la procedura per la selezione dei soggetti gestori privati accreditati per la stipula degli accordi contrattuali può essere avviata solo una volta conclusa la precedente procedura di accreditamento, la quale, indipendentemente dal fatto che i soggetti gestori privati partecipanti fossero o meno già precedentemente accreditati, deve concludersi entro 90 giorni dalla scadenza del relativo avviso. Per quanto riguarda le tempistiche della valutazione effettuata da parte dell'organismo tecnico di ambito provinciale (OTAP), come indicato al paragrafo 5 dell'allegato 1 della DGR 1638/2024:

- nel caso di soggetti gestori di servizi precedentemente non accreditati, il rilascio dell'accREDITamento può avvenire solo a seguito di verifica dei requisiti generali e specifici e della responsabilità gestionale unitaria da parte dell'OTAP; la verifica dovrà essere effettuata nei tempi utili per consentire al SIC il rilascio dell'accREDITamento entro i 90 giorni dalla scadenza dell'avviso;
- nel caso di soggetti gestori di servizi precedentemente già accreditati, la verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e specifici, e della responsabilità gestionale unitaria, da parte dell'OTAP, è effettuata entro nove mesi dall'adozione del provvedimento di accREDITamento.

### 4.2. Come si valutano i criteri oggettivi di selezione previsti per la procedura di selezione dei soggetti gestori privati accreditati per la stipula degli accordi contrattuali?

In analogia con procedure selettive quali concorsi, acquisizione di beni e servizi ecc. una soluzione è senz'altro l'assegnazione di un punteggio ad ogni criterio, consentendo così di valorizzare i criteri stessi, in coerenza con le esigenze territoriali specifiche.

### 4.3. Come si applicano i criteri oggettivi di selezione nell'ambito della procedura di selezione dei soggetti gestori privati accreditati per la stipula degli accordi contrattuali, in riferimento a soggetti gestori non precedentemente accreditati?

I criteri indicati al paragrafo 6 dell'allegato 1 della DGR 1638/2024 vanno utilizzati e declinati se e in quanto applicabili, anche in relazione al contesto territoriale di riferimento, indipendentemente dal fatto che i gestori che presentano domanda di partecipazione alla procedura siano o meno già stati accreditati in precedenza.

#### **4.4. Il nuovo sistema di accreditamento sociosanitario consente la stipula di accordi contrattuali con più soggetti gestori in relazione al medesimo servizio?**

Sì, il nuovo sistema di accreditamento non prevede preclusioni da questo punto di vista. Nell'ambito della procedura di selezione dei soggetti gestori privati accreditati per la stipula degli accordi contrattuali, andranno esplicitati, declinati e valorizzati i criteri ed i parametri in base ai quali individuare le eventuali quote di servizio da contrattualizzare con gestori diversi, in riferimento, ad esempio, ad esigenze territoriali (es. sub ambiti), possibilità di scelta da parte di utenti e famiglie, competenze ed organizzazione specifiche per particolari tipologie di utenza.

#### **4.5. La DGR 273/2016 al paragrafo 7.1 dell'allegato 1 prevedeva la possibilità di inserire, nei contratti di servizio per servizi accreditati, la gestione di servizi non accreditati (ad esempio per il SAD era possibile gestire con lo stesso contratto anche il SAD per autosufficienti adottando le stesse tariffe). Tale possibilità è prevista anche nella nuova disciplina?**

Il paragrafo 7.1 dell'allegato 1 della DGR 273/2016, inserito nella definizione del sistema di remunerazione dei servizi provvisoriamente e definitivamente accreditati, ha lo scopo di chiarire che - quando si prevede negli accordi contrattuali per i servizi accreditati, anche l'erogazione di servizi non accreditati, e quindi non finanziati dall'FRNA - la remunerazione di questi ultimi non è definita dalla Regione ma va definita in accordo tra soggetto committente pubblico e soggetto gestore.

La previsione della DGR 273/2016 non ha quindi lo scopo di consentire di inserire nei contratti di servizio per i servizi accreditati anche l'erogazione di servizi non accreditati (possibilità che rientra nell'autonomia delle Amministrazioni), ma di chiarire che la remunerazione definita dalla RER riguarda solo i servizi accreditati e che per altri servizi va definita come richiamato sopra, rammentando la necessità, anche in questo caso, di prevedere il rispetto dei CCNL e la contrattazione decentrata.

L'eventualità di affidare anche servizi non accreditati dovrebbe naturalmente essere prevista negli avvisi di selezione dei soggetti privati con cui stipulare gli accordi contrattuali.

#### **4.6. Nel predisporre l'avviso per la contrattualizzazione dei servizi accreditati, il SIC pur nell'ambito della propria autonomia, a quale normativa vigente può/deve fare riferimento per la procedura di selezione?**

I riferimenti normativi per l'espletamento delle procedure selettive sono la DGR 1638/2024 stessa (paragrafi 1.2 e 6 dell'allegato 1) ed il D.lgs. 502/1992.

#### **4.7. Con riferimento ai criteri oggettivi di selezione per la stipula degli accordi contrattuali, come si esplica la verifica dell'attività svolta per i soggetti già titolari di accordi contrattuali? Quale evidenza può essere utilizzata (ad esempio: attestazione dei committenti) e a quale livello la commessa deve essere stata svolta (a livello nazionale, europeo, regionale o distrettuale)?**

Il requisito in questione deriva direttamente dalla normativa nazionale in tema di accreditamento e sono in corso degli approfondimenti rispetto all'applicazione dello stesso nell'ambito dell'accREDITAMENTO sociosanitario.

## 5. Attività di accompagnamento regionale nell'implementazione del nuovo sistema di accreditamento di cui alla DGR 1638/2024

### 5.1. La Regione fornirà schemi tipo di avvisi e contratti?

La Regione intende predisporre e mettere a disposizione dei territori uno schema tipo di domanda di accreditamento. Non è invece prevista la predisposizione di schemi di avviso per le procedure di accreditamento e selezione dei soggetti gestori privati accreditati per la stipula degli accordi contrattuali, trattandosi di atti fortemente legati alle peculiarità dei territori.

### 5.2. La Regione fornirà indirizzi ed indicazioni relative alle procedure valutative e di monitoraggio che dovranno essere realizzate dagli OTAP?

Tra settembre ed ottobre 2024 la Regione attiverà un coordinamento dei Responsabili OTAP regionali, finalizzato anche ad omogeneizzare l'impostazione e le modalità di svolgimento delle attività di verifica e monitoraggio.

### 5.3. Ci saranno ulteriori edizioni del corso di formazione per valutatori OTAP?

Per ora non sono previste ulteriori edizioni in quanto, con quelle svolte nel periodo 2022-2024, è stato coperto il fabbisogno segnalato.

## 6. Sistema di remunerazione dei servizi accreditati

### 6.1. In relazione al sistema di remunerazione dei servizi accreditati, ci sono cambiamenti nell'ambito del nuovo sistema di accreditamento?

La Delibera di Giunta Regionale 1638/2024 prevede un'applicazione graduale dei nuovi requisiti di cui agli allegati dal numero 2 al numero 15, accompagnata dalla definizione del correlato nuovo sistema di remunerazione. Fino ad allora continuano ad applicarsi i requisiti di servizio definiti dalla DGR 514/2009 e ss.mm. ed il relativo sistema di remunerazione di cui alla DGR 273/2016 e ss.mm.

## 7. Requisiti di servizio (generali e specifici)

**7.1. In relazione ai servizi per la domiciliarità, i servizi complementari obbligatori sono obbligatori da subito o verranno attivati nel momento in cui entrerà in vigore il nuovo sistema tariffario?**

L'applicazione dei nuovi requisiti di cui agli allegati dal n. 2 al n. 15 della DGR 1638/2024, inclusi quindi quelli relativi ai servizi per la domiciliarità, è rinviata al momento in cui verrà definito il correlato nuovo sistema di remunerazione, con la gradualità e nei modi che verranno stabiliti con successivo atto, come indicato al punto 5 lettera b del dispositivo della Delibera in questione.

**7.2. In merito all'allegato 8 requisito 1.1.5, la presenza infermieristica 24 ore su 24 è vincolante a tutti i servizi o solo ai nuclei a più elevata intensità assistenziale?**

La DGR 1638/2024 prevede:

- l'applicazione della disciplina di cui all'Allegato 1;
- il rinvio dell'applicazione dei nuovi requisiti di cui agli allegati dal n. 2 al n. 15 al momento in cui verrà definito il correlato nuovo sistema di remunerazione, con la gradualità e nei modi che verranno stabiliti con successivo atto;
- la conferma per i servizi che verranno accreditati e contrattualizzati alla scadenza degli accreditamenti in essere, e fino all'applicazione dei nuovi requisiti di cui al punto precedente, dei requisiti di cui alla DGR n. 514 del 2009 e successive modificazioni e la remunerazione per essi definita.

L'allegato 8 requisito 1.1.5 prevede la presenza infermieristica 24 ore su 24 in tutti i nuclei e non solo in quelli a più elevata intensità assistenziale e si applicherà successivamente, contestualmente alla definizione del correlato sistema di remunerazione.

**7.3. In un ambito distrettuale, la gestione del servizio di assistenza domiciliare è suddivisa tra la forma pubblica di gestione distrettuale, che gestisce direttamente l'assistenza domiciliare socioassistenziale, ed un gestore privato, che gestisce il servizio socio-educativo. In fase di approvazione del fabbisogno distrettuale il Comitato di Distretto confermerebbe questa scelta. A fronte dell'entrata in vigore della DGR 1638/2024, è possibile continuare a prevedere una suddivisione tra due differenti gestori dei suddetti servizi?**

Fino all'applicazione dei nuovi requisiti di cui agli allegati dal n. 2 al n. 15 della DGR 1638/2024 (nel momento in cui verrà definito il correlato nuovo sistema di remunerazione, con la gradualità e nei modi che verranno stabiliti con successivo atto), continua ad applicarsi quanto previsto dalla DGR 514/2009.

Nel momento in cui si applicheranno i requisiti generali e specifici previsti dalla DGR 1638/24, i soggetti gestori accreditati per i servizi della domiciliarità dovranno garantire quanto previsto nell'allegato 13 della DGR.

È pertanto opportuno tenere in considerazione fin da ora quanto previsto da tale allegato, laddove in particolare si prevede che, con il nuovo sistema di accreditamento *“si intende dunque potenziare il sistema degli interventi a sostegno della domiciliarità, cercando di aumentare ulteriormente l'integrazione tra le diverse tipologie di intervento, cercando di garantire risposte unitarie. In particolare, si intende promuovere un nuovo modello di intervento che superi le tradizionali logiche di intervento di carattere prestazionale, basate cioè sulla erogazione di singole prestazioni, per favorire invece interventi di rete, integrati e personalizzati, progettati sui bisogni specifici della persona assistita e di chi se ne prende cura al domicilio”* Inoltre, la presenza di situazioni complesse e l'evoluzione nel ciclo di vita dei bisogni sia delle persone adulte che delle persone anziane dimostrano che le due aree principali di bisogno, una di carattere assistenziale e l'altra di carattere psico-educativo, vanno sempre più spesso soddisfatte assieme.